



AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES-TERRALBA

Provincia di Oristano, Azienda ASL n.5. Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D'Arcidano, Senis, Simala, Sini, Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde

DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DELL'ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI A SVOLGERE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PLUS (ADIP) NEI COMUNI DEL DISTRETTO ALES-TERRALBA

ART. 1 – DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON L'ENTE

Per essere legittimati all'erogazione del servizio di assistenza domiciliare integrata PLUS (ADIP), i fornitori accreditati iscritti all'Albo, dovranno stipulare con il Comune di Mogoro un Patto di Accreditamento. La legittimazione all'offerta di interventi e servizi da parte dei fornitori accreditati non comporta quale conseguenza automatica l'erogazione degli stessi servizi. A tal fine occorre, quale condizione necessaria, che il cittadino utente e/o un suo familiare di riferimento, esprima il proprio diritto di scelta individuando il soggetto accreditato come proprio fornitore. Il fornitore accreditato deve effettuare l'erogazione degli interventi e servizi nei confronti di tutti gli utenti autorizzati, nel pieno rispetto dei livelli quali-quantitativi del servizio, delle procedure previste e di tutte le condizioni individuate nel bando e nei suoi allegati.

ART. 2 – FRUITORI DEL SERVIZIO

Fruitori dei servizi i sono i cittadini dei comuni del distretto socio – sanitario Ales Terralba, per i quali si è riconosciuto la concessione del servizio di assistenza domiciliare integrata PLUS (ADIP) attraverso l'erogazione di un Buono servizio. Possono fruire dei servizi anche i cittadini non beneficiari di Buono servizio, i quali pagheranno per intero il costo dello stesso.

ART. 3 – SCELTA DEL FORNITORE ACCREDITATO DA PARTE DELL'UTENTE

Il sistema di accreditamento garantisce al cittadino utente il diritto di partecipare alla formulazione del proprio progetto assistenziale e gli riconosce il diritto di scegliere direttamente il fornitore del servizio, fra coloro che sono iscritti nell'Albo e hanno stipulato il relativo Patto di accreditamento. Al fine di agevolare la scelta consapevole del proprio fornitore sulla base dei servizi offerti, delle modalità di erogazione degli stessi, degli impegni e delle garanzie previste, l'Assistente Sociale mette a disposizione dell'utente e/o del suo familiare di riferimento, anche solo per la visione:

- a) l'elenco dei soggetti accreditati, inseriti nell'Albo;
- b) la Carta dei servizi di ciascun fornitore.

La sopra citata Carta dei servizi, deve contenere quanto appresso indicato:

- informazioni chiare e complete circa l'offerta del servizio, compresi i miglioramenti e le prestazioni accessorie offerte;
- indicazioni sull'accesso al servizio;
- standard di qualità e indicatori di qualità;
- strumenti di verifica della qualità



AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES-TERRALBA

Provincia di Oristano, Azienda ASL n.5. Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D'Arcidano, Senis, Simala, Sini, Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde

- modalità di gestione dei reclami;
- impegni verso i cittadini e codice etico.

Sul predetto materiale le ditte si impegnano ad affiancare al proprio logo identificativo anche la dicitura "PLUS Distretto Ales Terralba".

ART. 4 – PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO

Preliminare all'erogazione dei servizi è la redazione di un Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.). Il P.A.I. verrà sottoscritto prioritariamente dall'utente oppure, da un familiare o da chi ne cura gli interessi, dall'Assistente Sociale del Comune e dal referente della ditta scelta.

La mancata sottoscrizione del P.A.I. da parte del cittadino utente e/o del familiare di riferimento, indica la non condivisione dello stesso e comporta la non attivazione del piano assistenziale, salvo situazioni particolari valutate dall'Assistente sociale.

Il piano di intervento sarà rimodulato ogni qual volta si presentino nuove e diverse esigenze del beneficiario.

ART. 5 – MODALITÀ ORDINARIA DI ACCESSO AI SERVIZI E AGLI INTERVENTI

La richiesta di attivazione dell'ADIP deve essere presentata dall'interessato, o da rappresentate familiare o legale dello stesso, al Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza il quale accoglie la domanda e, sulla base dell'indagine sociale, predispone la cartella individuale dell'utente. L'Assistente Sociale consegna all'utente in visione le Carte dei servizi e l'albo dei fornitori accreditati per facilitarne la scelta consapevole al momento della presentazione della domanda di accesso al servizio. Il Servizio Sociale Comunale trasmette all'Ufficio di Piano la domanda di accesso presentata dal cittadino.

Sulla base delle valutazioni, effettuate secondo i parametri individuati, l'Ufficio di Piano deciderà sull'eventuale ammissione o diniego al servizio ADIP. La decisione inerente l'ammissione o il diniego verrà comunicato dall'Ufficio di Piano al Servizio Sociale comunale, all'utente beneficiario o al familiare, al referente della ditta, al responsabile delle cure domiciliari. A questi ultimi sarà inviata inoltre, in caso di ammissione, la documentazione allegata alla domanda.

Per ogni utente ammesso, viene predisposto il PAI (Piano Assistenza Individualizzato) condiviso congiuntamente tra il Responsabile delle Cure Domiciliari, il Coordinatore della Ditta fornitrice, dal Servizio Sociale comunale e dal cittadino beneficiario del Servizio, o suo rappresentante familiare/legale. L'operatore sociale del comune, il destinatario o familiare e il referente della ditta scelta, sottoscrivono il piano assistenziale individualizzato.

L'Ufficio di Piano provvede all'invio della comunicazione di ammissione della richiesta e di concessione del "buono servizio" ai soggetti coinvolti (il cittadino beneficiario, la ditta ed eventualmente il PLUS). A seguito di tale comunicazione il cittadino può procedere all'utilizzo del "buono servizio" e a ricevere dalla ditta scelta il Servizio di assistenza domiciliare Integrata.

**AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI ALES-TERRALBA**

Provincia di Oristano, Azienda ASL n.5. Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D'Arcidano, Senis, Simala, Sini, Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde

Il Fornitore scelto provvederà entro 3 giorni dal ricevimento del Buono all'attivazione del servizio e comunicherà con mail, all'Ufficio di Piano l'avvio dell'intervento.

Qualora gli attori coinvolti nel caso ravvisino la non rispondenza del PAI al bisogno della persona dovranno comunicarlo all'Ufficio di Piano che procederà all'emissione di un nuovo Buono di Servizio, a seguito della rimodulazione del PAI.

Nel caso di domande in esubero rispetto alla disponibilità di risorse finanziarie dell'Amministrazione, si procederà comunque alla rilevazione del bisogno, alla elaborazione del PAI e ad inserire la richiesta in apposita lista d'attesa.

Il Coordinatore della Ditta (Assistente Sociale) avrà la competenza di monitorare periodicamente l'andamento del servizio, per quel che riguarda l'aspetto sociale. L'infermiere della Ditta, per quanto riguarda gli interventi sanitari, avrà la competenza di monitorarli e valutare eventuali variazioni.

Le variazioni dovranno essere trasmesse all'Ufficio di Piano così come una relazione semestrale relativa al monitoraggio della situazione. L'Ufficio di Piano coordinerà le azioni tra i soggetti istituzionali coinvolti e valuterà la necessità di istituire accordi formali.

ART. 7 – BUONO SERVIZIO

Lo strumento attraverso il quale i Comuni riconoscono la necessità di un intervento assistenziale personalizzato e si impegnano con il cittadino-utente a sostenerne in tutto o in parte l'onere finanziario necessario, è il Buono servizio. Il buono servizio, che può essere speso solo presso fornitori legittimati tramite l'accreditamento, autorizza il cittadino a fruire di specifici interventi assistenziali ed è titolo valido per il loro acquisto. Esso contiene i seguenti elementi:

- a) il n. del Buono con la data di emissione;
- b) la durata del Buono;
- c) i dati anagrafici del cittadino che usufruisce del servizio e, qualora fosse necessario, le generalità del familiare di riferimento;
- d) il fornitore prescelto dall'utente;
- e) la modalità di attivazione (ordinaria o urgente);
- f) il n. di ore autorizzate;
- g) la quota a carico dell'utente;
- h) ulteriori eventuali informazioni inerenti la gestione del Buono.

ART. 8 – DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE

Le quote di contribuzione per il buono servizio vengono calcolate sulla base delle tabelle di contribuzione approvate con il regolamento.



AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES-TERRALBA

Provincia di Oristano, Azienda ASL n.5. Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostamatza, Laconi, Marrubiu, Masullas, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D'Arcidano, Senis, Simala, Sini, Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde

ART. 9 – DURATA E CAUSE DI CESSAZIONE DEL BUONO SERVIZIO

Il Buono di servizio è strettamente connesso alla durata del PAI e ha durata massima di un anno solare. Scaduto tale termine, qualora persistano le condizioni che hanno determinato la sua emissione, potrà essere riemesso secondo le modalità descritte nei precedenti articoli. Ogni cambiamento della situazione, che richiede la modifica degli interventi autorizzati, comporta l'emissione di un nuovo Buono di servizio che sostituisce il precedente. E' data facoltà al cittadino-utente, qualora intervengano gravi motivi di insoddisfazione debitamente giustificati, di chiedere la modifica del Fornitore prescelto prima della scadenza indicata nel Buono di servizio, con preavviso scritto di almeno sette giorni lavorativi all'Assistente Sociale responsabile del caso e al Fornitore, senza penalità o ritorsioni di sorta. In questo caso, si provvederà all'emissione di un nuovo buono a favore del nuovo Fornitore che coprirà la parte di intervento non ancora fruita. Sarà cura dell'Assistente Sociale responsabile del caso inviare una comunicazione all'Ufficio di Piano che cura i rapporti con le ditte accreditate. Qualora la richiesta di variazione del Fornitore da parte del medesimo utente dovesse ripetersi più volte nel corso del periodo di validità del Progetto, sarà cura dell'Ufficio di Piano verificare le cause e valutare l'opportunità o meno di accoglimento della stessa. Il cittadino utente può rinunciare in qualsiasi momento al Buono di servizio emesso prima della sua scadenza, dandone preavviso scritto di almeno sette giorni lavorativi all'Assistente Sociale responsabile del caso e al Fornitore, senza penalità o ritorsioni di sorta. Tale rinuncia comporta l'interruzione degli interventi previsti nel Progetto Individualizzato e l'impossibilità di ricorrere nell'anno in corso a nuove attivazioni del servizio, salvo i casi che saranno oggetto di valutazione da parte dell'Assistente Sociale referente del caso. In caso di decesso dell'utente, il familiare di riferimento dovrà darne tempestivamente comunicazione all'Assistente sociale responsabile del caso e al Fornitore.

ART. 10 – CAUSE DI SOSPENSIONE DEL BUONO SERVIZIO

Nel caso di particolari esigenze personali o di ricoveri ospedalieri che non consentano la regolare fruizione del servizio già autorizzato, il cittadino utente o suo familiare di riferimento deve comunicare all'Assistente sociale e al fornitore, la necessità di una sospensione dell'intervento/servizio entro le ore 17:00 del giorno prima. Qualora la non tempestiva comunicazione della sospensione del servizio si verificasse più volte nell'arco di tempo della validità del Buono servizio, l'Assistente sociale valuterà la situazione al fine di adottare i provvedimenti più opportuni (es: interruzione del servizio, rimodulazione dell'intervento; etc.). L'Assistente sociale che venisse a conoscenza dell'assenza dall'abitazione della persona assistita, nei casi di eventi improvvisi e/o di ricoveri ospedalieri non programmati e nelle situazioni in cui il beneficiario o il familiare di riferimento si trovi nell'impossibilità di provvedere direttamente, comunica per contatto telefonico e per e-mail/PEC al fornitore l'interruzione del servizio e la durata presunta della stessa. Il fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio sociale la riscontrata assenza dall'abitazione della persona.

Nessun corrispettivo è dovuto per il periodo di sospensione del servizio.



AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI ALES-TERRALBA

Provincia di Oristano, Azienda ASL n.5. Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostamatza, Laconi, Marrubiu, Masullas, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D'Arcidano, Senis, Simala, Sini, Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde

In caso di ricovero ospedaliero del beneficiario, il piano di intervento potrà proseguire con modalità che verranno comunicate dal servizio sociale o nel Buono servizio.

ART. 11 – COSTO DEL BUONO SERVIZIO

L'Ufficio di Piano assegna al cittadino utente il Buono di servizio in considerazione del bisogno sociosanitario e sino alla concorrenza degli stanziamenti annuali di bilancio. Nel Buono di servizio è indicato il costo totale degli interventi autorizzati. L'Ufficio di Piano corrisponderà al Fornitore l'intero importo dei servizi erogati. Nel caso in cui il cittadino utente, in considerazione della sua situazione economica, debba concorrere alla copertura del costo degli interventi, provvederà a corrispondere all'Ente Gestore l'onere a suo carico mediante versamento sull'apposito c/c.

ART. 12 – TARIFFE

Le tariffe per l'erogazione delle prestazioni obbligatorie, tenuto conto di quanto definito dal Ministero del Lavoro, comprensive dei costi di gestione e dell'IVA se e in quanto dovuta, sono le seguenti:

- € 20,60 all'ora per interventi con operatori con titolo di Assistente domiciliare e dei servizi tutelari o Operatore Socio Sanitario (OSS) – categoria C1;
- € 24,13 all'ora per interventi con operatori con titolo di Infermiere- categoria D2
- € 24.13 all'ora per interventi di coordinamento con titolo di Assistente Sociale Professionale, iscritta all'Ordine degli Assistenti Sociali – categoria D2;

Qualora il Fornitore accreditato sia contattato direttamente dal cittadino, fruitore dei buoni di servizio, che intende acquistare ulteriori prestazioni obbligatorie o accessorie oltre quelle contenute nel Buono di servizio, in totale autonomia, si impegna ad applicare come importo massimo lo stesso tariffario stabilito in sede di accreditamento garantendo gli stessi standard di qualità nell'erogazione delle prestazioni.

ART. 13 – PRESTAZIONI OBBLIGATORIE

L'elenco delle prestazioni obbligatorie che potranno essere previste nel Buono servizio è dettagliato nel capitolato.

ART. 14 – REGISTRAZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE

Il Fornitore dovrà dotarsi di una scheda giornaliera delle prestazioni per singolo utente nel quale dovranno essere indicate: la data, le prestazioni erogate previste nel piano di intervento, l'ora di inizio e fine intervento, il numero della accessi effettuati, la firma dell'operatore che ha eseguito la prestazione, la firma dell'utente o familiare di riferimento. Dovranno inoltre essere indicate le eventuali prestazioni non rese e la relativa motivazione. La suddetta scheda dovrà essere



AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI ALES-TERRALBA

Provincia di Oristano, Azienda ASL n.5. Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostamatza, Laconi, Marrubiu, Masullas, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D'Arcidano, Senis, Simala, Sini, Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde

redatta in duplice copia: una dovrà rimanere presso il domicilio del beneficiario dell'intervento ed una custodita dal fornitore. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, ogni qual volta lo ritenga utile o necessario, la suddetta documentazione.

ART. 15 – MODALITA' DI PAGAMENTO DEI BUONI DI SERVIZIO

Il corrispettivo relativo al Buono servizio e alle prestazioni effettivamente rese sarà liquidata al fornitore con cadenza mensile a seguito di presentazione fattura. Il Fornitore, con cadenza mensile, prima dell'emissione della fattura, dovrà inviare all'Ufficio di Piano, via e mail in file excel, una scheda di rendicontazione riepilogativa relativa all'avvenuta erogazione degli interventi, con l'indicazione, per ciascun PAI, del numero e della tipologia delle prestazioni erogate, il numero delle ore complessivamente erogate distinto per feriali, festive, notturne, la qualifica degli operatori impegnati nell'intervento, che verrà trasmesso per conoscenza ai Servizi Sociali del Comune di residenza.

Tale rendicontazione è necessaria per consentire all'Ufficio di Piano di dichiarare la regolarità delle prestazioni erogate dal Fornitore. Il Fornitore a seguito del rilascio della dichiarazione di regolarità trasmetterà la fattura.

ART. 16 – OBBLIGHI DEL FORNITORE NEI CONFRONTI DEL CITTADINO UTENTE

Il Fornitore accreditato:

- si impegna a rispettare il diritto di scelta esercitato dal cittadino utente, accettando ed eseguendo ogni Piano di Assistenza;
- si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa contro il rischio delle responsabilità civili per danno a persone o a cose conseguenti all'attività del servizio con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'iscrizione all'Albo di accreditamento.
- si impegna ad erogare il servizio nel rispetto del progetto individuale (PAI) e secondo le prestazioni, i tempi, le modalità e i costi previsti nel Buono di servizio;
- qualora nella propria Carta dei servizi abbia previsto l'erogazione, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ente Gestore e/o dell'utente, di prestazioni complementari, migliorative, aggiuntive di qualità rispetto alle prestazioni obbligatorie, si impegna all'erogazione delle stesse secondo le condizioni e i tempi indicati negli stessi documenti e si impegna altresì, se non previsto diversamente, a garantirne l'esecuzione per tutta la durata del Buono di servizio;
- si impegna a comunicare tempestivamente al cittadino utente e/o al suo familiare di riferimento, l'eventuale scostamento (anticipazione o ritardo) rispetto alle fasce orarie di erogazione dell'intervento concordato; contestualmente comunicherà eventuali scostamenti al Comune interessato, perché possa monitorare e valutare l'esecuzione dell'intervento assistenziale.
- In caso di proclamazione di sciopero del personale, si impegna a garantire il contingente di operatori necessario per il mantenimento dei servizi essenziali, ai sensi della L. 146/1990 e



AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES-TERRALBA

Provincia di Oristano, Azienda ASL n.5. Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D'Arcidano, Senis, Simala, Sini, Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde

successive modifiche ed integrazioni e degli accordi sindacali in vigore. Inoltre si impegna a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi. Analogamente tale comunicazione deve essere tempestivamente inoltrata ai Comuni interessati: in quest'ultimo caso la comunicazione dovrà essere corredata dell'elenco nominativo degli utenti a cui comunque vengono garantiti i servizi minimi essenziali. Per gli interventi non resi a causa dello sciopero nulla è riconosciuto al Fornitore.

- Si impegna a comunicare la propria eventuale cancellazione dall'Albo agli utenti che ha in carico, garantendo comunque la fornitura degli interventi in esso previsti per un periodo di 15 giorni, al fine di permettere al cittadino la scelta di un altro fornitore.

- Valuterà responsabilmente di assicurare anche agli utenti non beneficiari di Buono di servizio i medesimi standard di qualità e degli interventi che ha accettato di fornire con la richiesta di accreditamento, a fronte ad una tariffa non superiore a quelle indicate al precedente art. 12.

ART. 17 – PENALITÀ

Il Fornitore accreditato è tenuto a garantire l'esecuzione delle prestazioni previste nel Buono di servizio secondo i tempi, le modalità e i costi in esso previsti e nel rispetto delle condizioni indicate nel Bando e nei suoi allegati. In caso di violazione di tali obblighi e in caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, l'Ufficio di Piano ha facoltà di procedere all'applicazione delle penalità sotto riportate. L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a firma del Dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune Ente Gestore trasmessa al Fornitore accreditato per le sue eventuali controdeduzioni da rendersi in ogni caso entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Decorso inutilmente tale termine o ritenuto che le controdeduzioni non possano essere accolte, l'Ente gestore procederà a provvedere ad applicare le penalità e, se necessario, ad indicare il termine entro il quale il Fornitore deve rimuovere la causa che ha determinato l'applicazione della penalità.

Il Fornitore provvederà al versamento degli importi entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, diversamente l'Ente gestore procederà alla cancellazione dello stesso dall'Albo dei soggetti accreditati.

Le penalità previste sono le seguenti.

a) € 300,00 per ogni comportamento inadeguato, scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza. Tale penale viene applicata nel caso in cui il Fornitore, avvisato dall'Amministrazione competente sul comportamento scorretto riscontrato, non prenda adeguati provvedimenti in merito. Inoltre è dovuta la sostituzione definitiva dell'operatore, su richiesta scritta del Responsabile Settore Servizi del Comune di Mogoro, nel caso in cui il comportamento inadeguato, scorretto o sconveniente, si ripeta per più di una volta. La non sostituzione dell'operatore entro 5 giorni dal secondo accertamento, comporta una penale di € 300,00 per ogni giorno di mancata sostituzione.



AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI ALES-TERRALBA

Provincia di Oristano, Azienda ASL n.5. Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D'Arcidano, Senis, Simala, Sini, Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde

- b) € 300,00 per indisponibilità del Fornitore all'esecuzione dei Piani di Assistenza verso gli utenti che hanno esercitato il diritto di scelta a favore dello stesso;
- c) € 200,00 per mancata erogazione per più di una volta delle prestazioni previste dal Buono di servizio non supportata da impedimenti oggettivi.
- d) € 100,00 - per mancato rispetto per più di tre volte in un anno della fascia oraria di erogazione delle prestazioni prevista dal Buono di servizio, non supportata da impedimenti oggettivi.
- e) € 100,00 – per mancato rispetto del debito informativo relativo ai monitoraggi e ai report.
- f) € 200,00 – per mancato rispetto delle procedure in ordine alla divulgazione di materiale informativo e promozionale.

Il pagamento della penale non esonera il Fornitore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato all'Ente gestore e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ART. 18 – VIGILANZA E CONTROLLO
--

L'Ufficio di Piano, i servizi sociali dei Comuni garantiscono il controllo e la vigilanza, attraverso verifiche ed accertamenti periodici, sull'andamento dei comportamenti e del livello di prestazioni degli interventi assistenziali resi dai fornitori accreditati. In particolare, la vigilanza ed il controllo si esercitano per verificare che i soggetti accreditati mantengano il possesso dei requisiti e di tutti gli impegni ed oneri assunti con l'accettazione di tutte le prescrizioni contenute negli allegati.

Le verifiche, che si esercitano anche presso le sedi dove gli interventi vengono effettuati, valutano il livello quali-quantitativo degli interventi e la loro corrispondenza ai contenuti del Piano assistenziale individualizzato; esse sono svolte anche attraverso l'esame della documentazione che i fornitori accreditati sono tenuti a produrre, all'Ente Gestore di riferimento.

Le valutazioni conseguenti al controllo, vanno riferite, innanzitutto, al mantenimento di standard quanti-qualitativi predeterminati in relazione ai servizi da erogare.

La valutazione e il controllo riguardano i processi ed i risultati, quindi attraversano tutte le fasi dell'intervento sociale.

Il Responsabile del PLUS
Rag. Maria Teresa Peis